

APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2017/2018/2019**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.05.2015 con la quale era stato approvato il fabbisogno del personale di questo Ente per il triennio 2015/2016/2017, stabilendo di non procedere ad assunzione anche in attesa dell'evolversi della materia;

Considerato che ai fini dell'approvazione del D.U.P. è necessario assumere un nuovo provvedimento in materia del fabbisogno del personale;

Ricordato a tal fine che:

- l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “ gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68”;
- l'art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è altresì sancito dagli art. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 che dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Rilevato che l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che in materia di spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

1. TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010), convertito in L. n.133/2008:

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”;

2. RISPETTO VALORE DELLA MEDIA TRIENNIO (art. 1, comma 557 – quater, della L.296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014):

gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, e valore attestato ad € 2.334.035,43;

3. VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

Ricordato che l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015): gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane e che tale procedura deve concludersi nel 2016;

Considerato che occorre approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019, tenuto conto che dal 2017 ritornano attive le modalità di assunzioni di personale (mobilità/concorso), in ossequio all'approvazione del DUP 2017/2019;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2016 era stato approvato il programma triennale del fabbisogno per gli anni 2016/2017/2018, nel quale si prevedeva per il 2016 l'assunzione di personale di area vasta (Cat. C) da destinare ai Servizi Demografici, tenuto conto della capacità assunzionale determinata a seguito delle cessazioni di personale, *“fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”* mentre per il 2017 e 2018 non è stata programmata alcuna assunzione;

Precisato che ad oggi non è avvenuta l'assegnazione di personale di area vasta;

Posto che è previsto per il 2017 una cessazione di personale per pensionamento;

Precisato che la legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, al comma 227 dell'art. 1, ha previsto che per il triennio 2016/2018 si potrà assumere personale a tempo indeterminato non dirigenziale corrispondente per ciascun anno ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, salvo l'80% per il 2017 e il 2018 da destinare a personale di area vasta destinato a funzioni non fondamentali;

Considerato che eventualmente potrà essere valutata la necessità di assumere personale, purché sia garantito il contenimento della spesa di personale e nel rispetto della normativa in materia di assunzione;

Precisato che questo Ente:

- ✓ rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- ✓ ha approvato il Piano Triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno in caso di sopravvenute esigenze tali da determinare mutazioni riguardo al triennio di riferimento il tutto nel rispetto dalla normativa vigente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il Segretario Generale in base alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il programma triennale del fabbisogno per gli anni 2017-2018-2019, di cui al prospetto A), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto della capacità assunzionale determinata a seguito delle cessazioni di personale;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.